



Repubblica italiana
Tribunale ordinario di Roma – XVIII Sezione civile
(Sezione specializzata per i diritti della persona e l'immigrazione)

N° 51420/2022 R.G.

DECRETO

Il giudice, dott. Francesco Crisafulli,
visti gli artt. 20 D.LGS. n° 150/11 e 702 *bis* comma 3 C.P.C.

FISSA

per la comparizione delle parti, l'udienza del giorno 24/04/2023 ore 12:15.

Avverte parte resistente che deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di comparizione.

Assegna a parte ricorrente termine di legge per la notifica del ricorso e del decreto, nel rispetto del termine minimo a comparire.

Letta l'istanza di sospensione,

ritenuta la sussistenza di gravi e comprovati motivi, in relazione alle motivazioni dedotte in ricorso;

ritenuto che l'espulsione del ricorrente pregiudicherebbe irrimediabilmente la sua condizione e renderebbe sostanzialmente *inutiliter data* la decisione sul ricorso;

visto l'art. 5 D.LGS. n° 150/2011

sospende

l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

Roma, 25/08/2022

Il giudice
Francesco Crisafulli